



## COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

### IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2021

#### Informativa per il calcolo ed il versamento in acconto per l'anno 2021

La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'IMU e della TASI. La stessa Legge di Bilancio ha previsto nuove disposizioni a decorrere dal 2020 in materia di IMU. Sostanzialmente la nuova disciplina dell'IMU consiste nell'unificazione della vecchia IMU e della TASI.

Il contribuente in sede di acconto per l'anno 2021, pagherà l'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Il saldo sarà calcolato a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune. Il pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro la scadenza dell'acconto.

Si indicano inoltre di seguito le novità di rilievo ai fini della determinazione dell'IMU per l'anno 2021:

- **Settore turistico**: non è dovuta la prima rata IMU relativa: agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marittime e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- **Immobili rientranti nella categoria catastale D**: non è dovuta la prima rata IMU relativa a: immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati nell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- **Pensionati iscritti all'AIRE**: con il comma 48 della legge n. 178/2020, è stato stabilito che a decorrere dal 2021 che per l'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta nella misura del 50%;
- **Abitazione principale**: assimilazione all'abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

La scadenza per il pagamento **dell'acconto** è fissata al **16 giugno 2021**.

La scadenza per la presentazione della **dichiarazione IMU** (ad eccezione da quella dovuta dagli Enti non commerciali) **è fissata al 30 giugno 2021**.

**Le aliquote deliberate per l'anno 2021, sono le seguenti:**

aliquota abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9 - <b>Detrazione € 200,00</b>	<b>0,45%</b>
aliquota terreni agricoli non condotti direttamente	<b>0,90%</b>
aliquota fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3)	<b>0,76%</b>
aliquota immobili concessi in comodato a parenti entro il 1 <sup>a</sup> grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;</li> <li>• ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> </ul>	<b>0,76%</b>
Fabbricati rurali	<b>0,10%</b>
aliquota per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti	<b>1,06%</b>

E' disponibile sul sito l'apposito stampato, da compilare e inviare all'Ufficio Tributi, relativo all'uso gratuito concesso ai parenti entro il 1<sup>a</sup> grado di cui alla tabella del punto precedente (da presentare tassativamente entro il termine della 2<sup>a</sup> rata).

E' possibile effettuare on-line il calcolo dell'imposta: **calcolo IMU on-line (home page - sezione servizi on-line)**

**Si comunica che tutte le novità legislative verranno tempestivamente comunicate.**

L'ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento e consulenza e può essere contattato telefonicamente o mediante mail come di seguito indicato:

mail: e.amati@[comune.voghiera.fe.it](mailto:e.amati@comune.voghiera.fe.it)

telefono: 0532328517 Sig.ra Amati Eugenia

**Sarà possibile accedere agll'ufficio Tributi solo su appuntamento.**